

Il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica appaltata da un'Amministrazione comunale, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di « agente », deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della Pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 52 co. 1 del T.U. 12 luglio 1934 n. 1214, che dalla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142 e s.m., in base all'art. 58 di quest'ultima, è divenuto applicabile agli amministratori ed al personale degli Enti locali, la cui posizione era in precedenza regolata dalle disposizioni degli artt. 251 e segg. del T.U. 3 marzo 1934 n. 383, che distinguevano fra la c.d. responsabilità formale e la responsabilità amministrativa, devolvendo la prima alla giurisdizione contabile e la seconda a quella ordinaria. (Nell'affermare tale principio, le Sezioni unite hanno anche precisato che il citato art. 52 è applicabile con riguardo ai giudizi pendenti alla data dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 cit., alla stregua dell'art. 5 c.p.c. nel testo all'epoca vigente, che considerava influenti sulla giurisdizione i mutamenti della legge regolatrice della giurisdizione stessa, nonché con riferimento al caso, nel quale la direzione dei lavori si fosse a quella data già esaurita, non sussistendo in proposito alcuna violazione dell'art. 25 co. 1 Cost., che è applicabile soltanto in materia penale).